

Data udienza 26 gennaio 2022

Integrale

Famiglia - Sentenza che addossa ai nonni il dovere di mantenere i nipoti per lo scarso reddito dei genitori - Giudice - Avallo - Esclusione - Condizione per usufruire del nuovo strumento del reddito di cittadinanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. - Presidente

Dott. - Consigliere

Dott. - rel. Consigliere

Dott. - Consigliere

Dott. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1280/2020 proposto da:

(OMISSIS), elett.te domiciliato presso l'avv. (OMISSIS), dal quale e' rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 1411/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, pubblicata il 11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Cons. rel. Dott....

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Con sentenza del 25.10.13 il Tribunale di Salerno rigetto' la domanda di (OMISSIS) di revoca dell'assegno ex articolo 148 c.c., per Euro 206,58 riconosciuto a favore di due nipoti, cui era stato onerato come genitore del figlio defunto (OMISSIS), con ordinanza presidenziale del 1999, rilevando che il prospettato mutamento delle condizioni dell'obbligato non fosse tale da far venir meno l'obbligo a suo carico perche' i due nipoti beneficiari, sebbene maggiorenni, non avevano ancora raggiunto l'autonomia economica e non potevano essere sostenuti dalla sola madre, (OMISSIS), la quale era titolare di un reddito modesto che, al 2011, ammontava a Euro 6097,00 derivante da rapporto di lavoro dipendente, gravando sulla stessa anche il pagamento della somma mensile di Euro 250,00 per il canone locatizio dell'abitazione occupata dai figli per motivi di studio; il ricorrente coobbligato disponeva invece di reddito di Euro 13.981,000 annui, per il 2011, e rendite di proprieta' (avendo anche dismesso alcune proprieta' dopo l'insorgenza dell'obbligo di mantenimento), mentre le sue condizioni di salute non avrebbero potuto esimerlo dall'obbligo stesso. Il giudice rigetto' anche la domanda riconvenzionale della (OMISSIS).

(OMISSIS) ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. Non si e' costituita l'intimata.

RITENUTO IN DIRITTO

CHE:

L'unico motivo denuncia violazione degli articoli 147, 148 e 1362 c.c., in quanto: la Corte d'appello non aveva correttamente distinto tra alimenti e mantenimento, dato che i nonni sono tenuti a versare i soli alimenti; l'obbligo di mantenimento grava sui nonni in via sussidiaria rispetto ai genitori per la parte in cui quest'ultimi non vi possano provvedere (al riguardo, s'assume che i due nipoti avevano raggiunto una maturita' psicofisica tale da poter provvedere autonomamente al proprio fabbisogno); il reddito da pensione del ricorrente ammontava a Euro 700,00 mensile, appena sufficiente a soddisfare le proprie esigenze di vita, mentre gli altri redditi riguardavano i fabbricati; l'obbligo in questione non sussisteva in quanto la madre dei beneficiari disponeva di redditi idonei a far fronte al relativo mantenimento, sulla base degli accertamenti tributari da cui s'evinceva, inoltre, l'accredito alla (OMISSIS), su conto economico cointestato con altra persona, della somma di Euro 770,00 per stipendio/pensione.

Il motivo e' fondato. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex articolo 148 c.c., spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicche', se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacita' di lavoro, salva la possibilita' di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinche' possano

adempire i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti e' subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore e' in grado di mantenerli; cosi' come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilita' di reperire attivita' lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass., n. 20509/10; n. 10419/18).

Nel caso concreto, il ricorrente censura la sentenza impugnata sulla ritenuta doverosita' del suo contributo al mantenimento dei due nipoti in ordine a due punti: la mancanza di autonomia reddituale patrimoniale dei nipoti maggiorenni e l'insufficienza del contributo della loro madre.

Circa il primo punto, dagli atti si evince che l'ordinanza che riconosceva il diritto dei nipoti a percepire l'assegno di mantenimento dal nonno risale al 1999; i due discendenti sono maggiorenni, nati rispettivamente nel 1991 e 1993. Al riguardo, va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito e' tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'eta' dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non puo' essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiche' il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacita', inclinazioni e (purche' compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass., n. 17183/20; n. 38336/21).

Nella fattispecie, premesso che la richiamata giurisprudenza puo' analogicamente applicarsi anche all'obbligo di mantenimento nei confronti degli ulteriori discendenti diretti (quali, appunto, i nipoti come nella specie), il ricorrente ha censurato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui non avrebbe tenuto conto del fatto che i due nipoti in questione erano ormai piu' che adulti, avendo altresì raggiunto una loro maturita' psico-fisica. Ora, se e' vero che il ricorrente non ha allegato di aver dimostrato l'autonomia economica o reddituale dei discendenti, e' altresì vero che quest'ultimi sono adulti di oltre trenta anni d'eta' di cui, in realta', nulla si sa sulla base degli atti di causa.

Premesso cio', il collegio ritiene che debba essere valorizzato il profilo del lungo periodo temporale decorso dall'ordinanza che accerto' il diritto al mantenimento all'attualita' (circa 13 anni), anche alla luce della rilevante novita' legislativa nelle more sopravvenuta in ordine al c.d. "reddito di cittadinanza", introdotta dal Decreto Legge n. 4 del 2019, che consiste, come noto, nell'erogazione di somme di denaro mensili quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla poverta', alla disegualianza e all'esclusione sociale, ad integrazione dei redditi familiari. Al riguardo, l'esiguita' del reddito della madre dei due beneficiari lascia presumere la sussistenza dei presupposti dell'erogazione del "reddito di cittadinanza".

Pertanto, l'eta' dei beneficiari del mantenimento, il lungo tempo decorso dal riconoscimento del diritto, e la concreta possibilita' normativa di accedere alla suddetta misura di sostegno sociale, inducono a ritenere che la Corte territoriale non abbia correttamente valutato, nel loro insieme e nella complessita' del quadro normativo, i presupposti dell'obbligo di mantenere i due nipoti del ricorrente.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno, anche in ordine alle spese del grado di legittimità'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità'.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità' e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti in esso menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.